

ALLEGATO

Orientamenti

per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

Indice dei contenuti

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Finalità e ambito di applicazione degli Orientamenti.....	3
1.2 Base giuridica e documenti di riferimento.....	5
1.2.1 <i>Linee guida sulle rettifiche finanziarie</i>	5
1.2.2 <i>Diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non (o non completamente) sottoposti alle direttive sugli appalti pubblici</i>	5
1.3 Criteri da considerare per decidere il tasso di rettifica da applicare.....	7
2. PRINCIPALI TIPI DI IRREGOLARITA' E RELATIVI TASSI DI RETTIFICHE FINANZIARIE	8
2.1 Bando di gara e capitolato d'oneri	8
2.2 Valutazione delle offerte	13
2.3 Attuazione del contratto	16

1. INTRODUZIONE

1.1 Finalità e ambito di applicazione degli Orientamenti

Gli Orientamenti per le rettifiche finanziarie dovrebbero essere applicati in caso di irregolarità che costituiscono violazioni delle norme sugli appalti pubblici applicabili agli appalti finanziati dal bilancio dell'Unione e tenuto conto del metodo di gestione condivisa. Queste norme sugli appalti pubblici sono previste dalle Direttive in materia di appalti pubblici, come specificato nella sezione 1.2 (di seguito - 'Direttive') e in base alla legge nazionale rilevante.

I tassi delle rettifiche forniti nella sezione 2 si applicano anche ai contratti non (o non completamente) disciplinati dalle Direttive¹. L'intervallo dei tassi tra il 5% e il 100% stabiliti nella sezione 2 sono uguali a quelli della Decisione della Commissione del 19 ottobre 2011 sull'approvazione delle linee guida sui principi, criteri e percentuali indicative da applicare nel rispetto delle rettifiche finanziarie fatte dalla Commissione ai sensi degli articoli 99 e 100 del Regolamento (CE) n. 1083/2006¹ (di seguito "Decisione sulle rettifiche finanziarie"). Per gli articoli 97 e 98 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, lo stesso intervallo di percentuali di rettifica è stato riprodotto, *mutatis mutandis*, nelle "Linee guida sui principi, criteri e percentuali indicative delle correzioni finanziarie da applicare rispetto alle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006", applicabile al Fondo europeo per la pesca (di seguito - le "linee guida del FEP"). Per l'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio del 25 giugno 2007, l'articolo 46 della decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, l'articolo 48 della decisione 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 e l'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, un simile approccio è stato anche applicato con la decisione C(2011) 9771 della Commissione del 22 dicembre 2011, relativa all'approvazione delle linee guida relative ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative da applicare rispetto alle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione nell'ambito dei quattro fondi del Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (di seguito "il SE, ERFIII, EBF e decisione RF sulle rettifiche finanziarie")

Questi Orientamenti sostituiscono e aggiornano le precedenti linee guida sulla stessa materia (vedi punto 5 di questa Decisione). Gli Orientamenti aggiornati riflettono l'esperienza tratta dall'applicazione delle linee guida precedenti e intendono apportare chiarimenti sul livello di correzioni da applicare, in linea con il principio di proporzionalità e tenendo conto della giurisprudenza rilevante. Le principali differenze rispetto alle precedenti linee guida sono: 1) chiarificazioni sul livello di rettifica da applicare in alcuni casi, introducendo criteri più chiari; 2) l'inserimento di ulteriori irregolarità non specificate nelle linee guida precedenti, ma corrispondenti ai casi in cui sono state individuate irregolarità durante gli audit dell'Unione e per le quali sono state fatte rettifiche finanziarie; 3) armonizzazione del livello delle rettifiche relative ai contratti oggetto delle Direttive e dei principi del Trattato. Inoltre, lo scopo degli Orientamenti è stato ampliato, così i nuovi Orientamenti si applicano anche ad altre spese oltre quelle dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione.

¹ C (2011) 7321 def.

Questi Orientamenti dovrebbero essere applicati quando sono fatte rettifiche finanziarie relative a irregolarità rilevate dopo la data della loro adozione. In relazione ai risultati dei controlli e alle rettifiche finanziarie dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del FEP e dei quattro Fondi del Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" per le quali la procedura in contraddittorio con lo Stato Membro è in corso alla data di adozione di questi Orientamenti, la Commissione applicherà le precedenti linee guida esistenti (di cui al considerando 5 di questa Decisione) o questi Orientamenti, garantendo che il tasso di rettifica sia quello più favorevole allo Stato Membro.

Questi Orientamenti mirano anche a soddisfare l'esigenza di correggere le valutazioni delle offerte condizionate da conflitti di interesse, per le quali è stata introdotta un particolare tipo di irregolarità nella sezione 2 (vedi irregolarità n. 21).

Questi Orientamenti contribuiscono, anche, a riscontrare la raccomandazione sul discharge 2010 del Parlamento Europeo per armonizzare il trattamento degli errori per gli appalti pubblici nei seguenti settori: Agricoltura e Risorse Naturali, Coesione, Energia e Trasporti, e per promuovere una maggiore armonizzazione delle quantificazioni delle irregolarità nel settore degli appalti pubblici da parte della Corte dei Conti Europea e della Commissione. La Commissione inviterà la Corte dei conti europea ad applicare questi Orientamenti nell'ambito della propria attività di controllo, al fine di riscontrare la suddetta raccomandazione del Parlamento europeo.

Le tipologie di irregolarità descritte nella sezione 2 sono i tipi di irregolarità più frequentemente riscontrate. Altre irregolarità non indicate in tale sezione dovrebbero essere trattate secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia ai tipi di irregolarità individuate in questi Orientamenti.

Quando la Commissione rileva irregolarità relative al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, determina l'ammontare della rettifica finanziaria applicabile in conformità con questi Orientamenti. L'ammontare della rettifica finanziaria è calcolato in considerazione dell'importo delle spese dichiarate alla Commissione e relative al contratto (o a parte di esso) soggetto ad irregolarità. La percentuale del tasso adottato si applica all'importo della spesa irregolare dichiarata alla Commissione, relativa al contratto in questione. Lo stesso tasso di rettifica deve essere applicato anche ad ogni spesa successiva relativa al medesimo contratto affetto da irregolarità, prima che tale spesa sia certificata alla Commissione. Esempio pratico: l'importo della spesa dichiarata alla Commissione per un appalto di lavori concluso dopo che siano stati applicati criteri illegali è di € 10.000.000. Se il tasso di rettifica applicabile è del 25%, l'importo da detrarre dalla dichiarazione di spesa dichiarata alla Commissione è di € 2.500.000. Pertanto, il finanziamento dell'Unione è ridotto in base al pertinente tasso di finanziamento. Se, successivamente, le autorità nazionali intendono dichiarare ulteriori spese relative allo stesso appalto e afferente alla stessa irregolarità, la spesa dovrà essere soggetta al medesimo tasso di rettifica. In conclusione, l'intero valore dei pagamenti relativi al contratto viene corretto sulla base del medesimo tasso di rettifica.

Anche gli Stati Membri rilevano irregolaritàⁱⁱ; in tal caso, essi sono tenuti ad effettuare le correzioni necessarie. Si raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dai propri servizi, a meno che non applichino norme più restrittive.

1.2 Base giuridica e documenti di riferimento

Questi Orientamenti tengono conto dell'articolo 80(4), del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, norme settoriali specifiche applicabile al cofinanziamento dell'Unione soggetto al metodo della gestione condivisa, delle Direttiveⁱⁱⁱ, e dei documenti di riferimento specificati nei punti 1.2.1 e 1.2.2, in particolare della Decisione sulle rettifiche finanziarie, delle linee guida del FEP e della Comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02 sul "diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non (o solo parzialmente) sottoposte alle disposizioni delle Direttive sugli appalti pubblici".

Nella sezione 2, si fa riferimento alla Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti che operano nei settori² dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e alla Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi³. Se una procedura di appalto pubblico o un contratto è disciplinato da una precedente o successiva Direttiva, la rettifica sarà effettuata in linea con la sezione 2, dove possibile, o in analogia ai casi descritti in tale sezione. Inoltre, le varie disposizioni nazionali sugli appalti pubblici di recepimento delle menzionate direttive dovrebbero essere considerate come riferimento nell'analisi delle irregolarità in questione.

1.2.1 *Linee guida sulle rettifiche finanziarie*

La Decisione sulle rettifiche finanziarie si applica al periodo di programmazione 2007-2013^{iv} e definisce il quadro generale e i tassi delle rettifiche finanziarie forfettarie applicate dalla Commissione nel contesto del metodo della gestione condivisa per il Fondo europeo di sviluppo regionale, per il Fondo sociale europeo e per il Fondo di coesione. Le linee guida del FEP riflettono anche lo stesso metodo di cui alla decisione sulla rettifica finanziaria. Le presenti linee guida seguono le stesse argomentazioni e tassi di rettifica. La decisione IF, ERFIII, EBF e RF sulle correzioni finanziarie riflette questo metodo per quanto riguarda i quattro Fondi del Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Il documento VI/5330/97 fissa gli orientamenti per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione relativa alla liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia.

1.2.2 *Diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non (o non completamente) sottoposti alle direttive sugli appalti pubblici*

Come indicato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non (o solo parzialmente) sottoposti alle disposizioni delle Direttive sugli appalti pubblici (di seguito "la comunicazione interpretativa"),

² GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1-113.

³ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114-240.

la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha confermato che "le norme e i principi del trattato CE si applicano anche ai contratti che non rientrano nel campo di applicazione delle Direttive".

Secondo i punti 1.1 e 1.2 della comunicazione interpretativa, gli enti aggiudicatari presso gli Stati Membri sono tenuti a rispettare le norme e i principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea *al momento dell'aggiudicazione degli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato. Questi principi includono la libera circolazione delle merci (articolo 34 TFUE), il diritto di stabilimento (articolo 49 TFUE), la libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE), la non discriminazione e la parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento*".

La Corte di giustizia ha sviluppato una serie di norme basilari per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le quali derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del Trattato CE. I principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione della nazionalità implicano un obbligo di trasparenza. Tale obbligo, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia^v, *"consiste nel garantire, a beneficio di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità tale da permettere al mercato dei servizi di aprirsi alla concorrenza, nonché di garantire il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione"*.

Il concetto di "sufficiente livello di pubblicità"^{vi} deve essere interpretata alla luce dei principi sanciti dal Trattato, come interpretato dalla Corte di giustizia e riassunta nella comunicazione interpretativa.

Alla luce delle Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea nei casi C-412/04⁴, casi congiunti C-147/06 e C-148/06⁵, e C-507/03⁶, in caso di procedura irregolare per mancata conformità alle norme e ai principi del trattato, *«è la Commissione a stabilire che»*

- indipendentemente dal fatto che il contratto non è (o non è pienamente) soggetto alle disposizioni delle Direttive, il contratto in questione *"era di sicuro interesse per un'impresa con sede in uno Stato Membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, e*

- che tale impresa non era in grado di esprimere il proprio interesse per il contratto in questione, poiché non aveva avuto accesso alle opportune informazioni prima dell'assegnazione del contratto"^{vii}.

Secondo il paragrafo 34 della Sentenza nella causa C-507/03, *"una mera dichiarazione da parte [della Commissione] (...) che una denuncia era stata fatta in relazione al contratto in questione non è sufficiente a stabilire che il contratto era di sicuro interesse transfrontaliero e che si era dunque di fronte ad un caso di mancato adempimento degli obblighi"*.

In tale contesto, quando si rilevano casi di mancato rispetto manifesto dei principi di trasparenza e di non discriminazione nei contratti non (o non completamente) soggetti alle disposizioni delle Direttive, vi è la necessità di determinare se ci sono elementi che potrebbero consolidare gli interessi transfrontalieri, compresi i seguenti:

- oggetto dell'appalto,

⁴ V Commissione. Italia [2008] Racc. I-619.

⁵ SECAP SpA e Santorso Soc. Comune di Torino (2008) ECR I-3565.

⁶ Commissione Irlanda (2007) ECR I-9777.

- il suo valore stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione, (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciale, ecc),
- posizione geografica del luogo di esecuzione,
- prove delle offerte presentate da altri Stati Membri o interesse espresso da aziende di un differente Stato Membro.

Indipendentemente dall'esistenza di un interesse transfrontaliero certo^{viii} in relazione ad un determinato appalto non (o non pienamente) soggetto alle disposizioni delle Direttive, vi è la necessità di esaminare se le spese dichiarate per il contratto in questione sono conformi alle norme nazionali in materia di appalti pubblici.

Se l'interesse transfrontaliero esiste o c'è la non conformità con la legislazione nazionale, la Commissione può proporre l'applicazione di una rettifica finanziaria basata sui criteri stabiliti di seguito nella sezione 1.3 e sui tassi di rettifica definiti nella sezione 2. Nel valutare i casi di non conformità con il diritto nazionale degli appalti pubblici la Commissione tiene conto delle norme interpretative nazionali da parte delle competenti Autorità nazionali.

1.3 Criteri da considerare per decidere il tasso di rettifica da applicare

Questi Orientamenti definiscono una serie di correzioni del 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. I tassi di correzione sono applicati quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione.

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Quando il mancato rispetto delle norme ha un effetto deterrente per i potenziali offerenti o quando la non conformità porta a effettuare l'aggiudicazione di un contratto per un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere aggiudicato, questo rappresenta un forte indicatore circa l'elevato grado d'irregolarità.

Quando l'irregolarità è soltanto di natura formale, senza alcun impatto finanziario effettivo o potenziale, nessuna correzione sarà fatta.

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 10%, 25% o 100%).

Dopo che una correzione di un certo tipo di irregolarità è stata effettuata e lo Stato membro non adotta le misure correttive riguardo ad altre procedure di gara affette dallo stesso tipo di irregolarità, i tassi di rettifiche finanziarie possono essere aumentati a un livello più alto di correzione (cioè 10%, 25% o 100%).

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

2. PRINCIPALI TIPI DI IRREGOLARITA' E RELATIVI TASSI DI RETTIFICHE FINANZIARIE

2.1 Bando di gara e capitolato d'oneri

<i>N.</i>	<i>Irregolarità</i>	<i>Base legale/documento di riferimento</i>	<i>Descrizione irregolarità</i>	<i>Tasso di rettifica</i>
1	Mancata pubblicazione del bando di gara.	<p>Articoli 35 e 58 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Art. 42 direttiva 2004/17/CE</p> <p>Sezione 2.1 della Comunicazione interpretativa della Commissione N. 2006/C 179/02</p>	Il bando di gara non è stato pubblicato secondo le norme pertinenti (esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), ove ciò sia richiesto dalle Direttive ^{ix}).	<p>100%</p> <p>25% se la pubblicazione di un bando di gara è richiesta dalle Direttive e il bando di gara non è stato pubblicato nella GUUE ma è stato pubblicato in modo da garantire a un operatore economico situato in un altro Stato Membro di accedere a informazioni adeguate per quanto riguarda l'appalto pubblico prima che sia aggiudicato, così da essere in un grado di presentare un'offerta o di esprimere il suo interesse a partecipare per ottenere tale contratto. In pratica, questo significa che ciascun bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (rispettando la legislazione nazionale e la normativa in materia) o che gli</p>

				standard di base per la pubblicazione dei bandi di gara sono stati rispettati. Per maggiori dettagli su questi <i>standard</i> , vedere la sezione 2.1 della Comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02
2	Frazionamento di contratti di lavori, servizi, forniture.	Art. 9(3) direttiva 2004/18/CE Art. 17(2) direttiva 2004/17/CE	Un progetto di lavori o una proposta di acquisto di un certo quantitativo di forniture e/o servizi è stato frazionato con la conseguente esclusione dall'applicazione delle direttive, cioè, evitando la sua pubblicazione nella GU dell'UE per l'intera serie di lavori, servizi o forniture.	100% 25% se la pubblicazione di un bando di gara è richiesta dalle Direttive e il bando di gara non è stato pubblicato nella GUUE ma è stato pubblicato in modo da garantire a un operatore economico situato in un altro Stato Membro di accedere a informazioni adeguate per quanto riguarda l'appalto pubblico prima che sia aggiudicato, così da essere in un grado di presentare un'offerta o di esprimere il suo interesse a partecipare per ottenere tale contratto. In pratica, questo significa che ciascun bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (rispettando la legislazione nazionale e la normativa in materia) o che gli standard di base per la pubblicazione dei bandi di gara sono stati rispettati. Per maggiori dettagli su questi

				<i>standard</i> , vedere la sezione 2.1 della Comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02
3	<p>Mancato rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei termini per la ricezione delle offerte; - dei termini per la ricezione delle domande^x. 	<p>Art. 38 della Direttiva 2004/18/CE</p> <p>Art. 45 della Direttiva 2004/17/CE</p>	<p>I termini per la ricezione delle offerte (o per la ricezione delle domande di partecipazione) sono stati inferiori ai limiti previsti dalle Direttive.</p>	<p>25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$</p> <p>10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$</p> <p>5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5%, se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica del 5%).</p>
4	<p>Tempo insufficiente per i potenziali offerenti/candidati per ottenere la documentazione di gara.</p>	<p>Art. 39(1) della Direttiva 2004/18/CE</p> <p>Art. 46(1) della Direttiva 2004/18/CE</p>	<p>Il tempo per i potenziali offerenti/candidati per ottenere la documentazione di gara è troppo breve, creando così un ostacolo ingiustificato all'avvio degli appalti pubblici in modo competitivo.</p> <p>Le correzioni sono applicate caso per caso. Nel determinare il livello di correzione, si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti relative alla specificità e</p>	<p>25% se il tempo che i potenziali offerenti /candidati hanno per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% dei termini per ricevere le offerte (in linea con le disposizioni in materia)</p> <p>10% se il tempo che i potenziali offerenti /candidati hanno per ottenere la documentazione di gara è</p>

			complessità del contratto, in particolare l'eventuale onere amministrativo o difficoltà nel fornire la documentazione di gara.	inferiore al 60% dei termini per ricevere le offerte (in linea con le disposizioni in materia) 5% se il tempo che i potenziali offerenti/candidati hanno per ottenere la documentazione di gara è inferiore all'80% dei termini per la ricezione delle offerte (in linea con le disposizioni in materia)
5	Mancata pubblicazione - dell'estensione dei termini per la ricezione delle offerte; - dell'estensione dei termini per la ricezione delle richieste di partecipazione. ^{xi}	Art. 2 e art. 38(7) della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 e 45(9) della Direttiva 2004/17/CE	I termini per la ricezione delle offerte (o di ricezione delle domande di partecipazione) sono stati estesi senza la relativa pubblicazione in conformità alle norme pertinenti (cioè pubblicazione nella GUUE qualora l'appalto rientri nell'ambito di applicazione delle Direttive)	10% La rettifica può essere ridotta al 5% in base alla gravità dell'irregolarità.
6	Casi ingiustificati di ricorso alla procedura negoziata <u>con</u> precedente pubblicazione di un bando di gara.	Art. 30(1) della Direttiva 2004/18/CE	L'Ente appaltante aggiudica un appalto pubblico mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, ma tale procedura non è ammessa dalle pertinenti disposizioni.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o 5% in base alla gravità dell'irregolarità.
7	Per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza che rientrano nella	Direttiva 2009/81CE	L'Ente appaltante aggiudica un contratto pubblico in materia di difesa e sicurezza per mezzo di un dialogo competitivo o di una procedura negoziata senza pubblicazione di	100% La rettifica può essere ridotta al 25%, 10% o 5% a seconda della gravità

	direttiva 2009/81/CE in particolare, un'inadeguata motivazione per la mancata pubblicazione di un bando di gara.		un bando di gara, considerando che le circostanze non giustificano l'uso di tale procedura.	dell'irregolarità.
8	Mancata citazione: - dei criteri di selezione nel bando di gara e/o - dei criteri di aggiudicazione (e loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.	Articoli 36, 44, da 45 a 50 e 53 della Direttiva 2004/18/CE e allegati VII-A (bandi di gara pubblici: punti 17 e 23) e VII-B (concessioni di lavori pubblici avvisi: punto 5) della stessa. Articoli 42, 54 e 55 e all'allegato XIII direttiva 2004/17/CE	Il bando di gara non ha definito i criteri di selezione. e / o né il bando di gara né il capitolato d'oneri descrivono in modo dettagliato i criteri di aggiudicazione nonché la loro ponderazione.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% se i criteri di selezione/ aggiudicazione sono stati indicati nel bando di gara (o nel capitolato d'oneri, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione), ma con dettagli insufficienti.
9	Criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori fissati nel bando di gara o nei documenti di gara.	Articoli da 45 a 50 e 53 della Direttiva 2004/18/CE Articoli 54 e 55 della Direttiva 2004/17/CE	Casi in cui gli operatori sono stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali definiti nel bando di gara o nei documenti di gara. Per esempio: - obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel Paese o nella regione; - esperienza degli offerenti nel Paese o nella regione.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% a seconda della gravità dell'irregolarità.
10	Criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto	Art. 44 (2) della Direttiva 2004/18/CE	Quando si può dimostrare che i livelli minimi di capacità delle abilità per un contratto specifico non sono pertinenti né	25% La rettifica può essere ridotta al 10%

	del contratto.	Articolo 54(2) della Direttiva 2004/17/CE	proporzionati all'oggetto del contratto, tali da non garantire pari accesso agli offerenti o aventi l'effetto di creare ostacoli ingiustificati all'avvio di appalti pubblici competitivi.	o 5% a seconda della gravità dell'irregolarità.
11	Specifiche tecniche discriminatorie.	Art. 23 (2) della Direttiva 2004/18/CE Articolo 34(2) della Direttiva 2004/17/CE	Definizione di norme tecniche che sono troppo specifiche, tali da non garantire pari accesso agli offerenti o avente l'effetto di creare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici competitivi.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o 5% in base alla gravità dell'irregolarità.
12	Definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto.	Art. 2 direttiva 2004/18/CE Art. 10 direttiva 2004/17/CE Casi C-340/02 (Commissione/Francia) e C-299/08 (Commissione/Francia)	La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente per i potenziali offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto.	10% La rettifica può essere ridotta al 5% in base alla gravità dell'irregolarità. Nel caso in cui le opere realizzate non sono state pubblicate, l'importo corrispondente è soggetto ad una rettifica del 100%

2.2 Valutazione delle offerte

<i>N.</i>	<i>Irregolarità</i>	<i>Base legale/documento di riferimento</i>	<i>Descrizione irregolarità</i>	<i>Tasso di rettifica</i>
13	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguente accettazione	Art. 2 e art. 44 (1) della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 e art. 54 (2), della	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerenti che non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o 5% in base alla gravità

	errata degli offerenti.	Direttiva 2004/17/CE	di selezione pubblicati.	dell'irregolarità.
14	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguente errato rigetto degli offerenti.	Articoli 2 e 44 (1) della Direttiva 2004/18/CE Articoli 10 e 54 (2), della Direttiva 2004/17/CE	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente rigetto degli offerenti che sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o 5% in base alla gravità dell'irregolarità.
15	Valutazione degli offerenti/candidati adottando criteri di selezione o aggiudicazione illegali.	Art. 53 della Direttiva 2004/18/CE Art. 55 della Direttiva 2004/17/CE	Durante la valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione, o i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri non sono stati seguiti, con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione o di selezione Esempio: I sottocriteri utilizzati per l'aggiudicazione del contratto non sono correlati ai criteri di aggiudicazione indicati nel bando/appalto del contratto.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o 5% in base alla gravità dell'irregolarità.
16	Mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento in sede di valutazione.	Art. 2 e 43 della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE	La pista di controllo relativa in particolare al punteggio dato ad ogni offerta non è chiara/trasparente/giustificata o è inesistente. La relazione di valutazione non esiste o non contiene tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni in materia.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o 5% in base alla gravità dell'irregolarità.
17	Modifica di una gara durante la valutazione.	Art. 2 della Direttiva	L'amministrazione aggiudicatrice permette ad un offerente/candidato di modificare la	25%

		2004/18/CE Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE	propria offerta nel corso della valutazione delle offerte.	La rettifica può essere ridotta al 10% o 5% in base alla gravità dell'irregolarità.
18	Trattativa durante la procedura di aggiudicazione.	Art. 2 della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE	Nell'ambito di una procedura aperta o ristretta, l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o 5% in base alla gravità dell'irregolarità.
19	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara con la sostanziale modifica delle condizioni stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori. ^{xii}	Art. 30 della Direttiva 2004/18/CE	Nell'ambito di una procedura di negoziazione con previa pubblicazione di un bando di gara, le condizioni iniziali del contratto sono state sostanzialmente alterate, giustificando così la pubblicazione di un nuovo bando di gara.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o 5% in base alla gravità dell'irregolarità.
20	Rifiuto delle offerte anormalmente basse.	Art. 55 della Direttiva 2004/18/CE Art. 57 della Direttiva 2004/17/CE	Le offerte appaiono anormalmente basse rispetto ai beni, lavori o servizi; l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni necessarie in merito agli elementi costitutivi dell'offerta che considera rilevanti.	25%
21	Conflitto d'interesse.	Art. 2 della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 della Direttiva	Quando un conflitto di interesse è stato stabilito da un'un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa competente, sia da parte del beneficiario del contributo	100%

		2004/17/CE	versato dall'Unione o da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.	
--	--	------------	---	--

2.3 Attuazione del contratto

<i>N.</i>	<i>Irregolarità</i>	<i>Base legale/documento di riferimento</i>	<i>Descrizione irregolarità</i>	<i>Tasso di rettifica</i>
22	Modifica sostanziale degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. ^{xiii}	Art. 2 della Direttiva 2004/18/CE Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE Giurisprudenza: Causa C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] Racc. I-3801 commi 116 e 118 Causa C-340/02, <i>Commissione contro Francia</i> [2004] Racc. I-9845 Causa C-91/08, Wall AG, [2010] Racc. I-2815	Gli elementi essenziali dell'aggiudicazione del contratto includono ma non sono limitati al prezzo ^{xiv} , alla natura dei lavori, alla durata, ai termini di pagamento, ai materiali usati. È sempre necessario fare un'analisi caso per caso basata su ciò che è un elemento essenziale.	25% più il valore dell'ammontare aggiuntivo del contratto risultante dalla sostanziale modifica degli elementi contrattuali.

23	Riduzione dell'oggetto del contratto.	Art. 2 direttiva 2004/18/CE Art. 10 della Direttiva 2004/17/CE	Il contratto è stato stipulato nel rispetto delle direttive ma ha subito successivamente una riduzione dell'oggetto del contratto.	Il valore della riduzione dell'oggetto più 25% del valore dell'oggetto finale (solo quando la riduzione dell'oggetto del contratto è sostanziale).
24	Aggiudicazione di contratti aggiuntivi di lavori/servizi/forniture (se tale aggiudicazione costituisce una sostanziale modifica ai termini originali del contratto ^{xv}) senza ricorrere a gara in assenza di una delle seguenti condizioni - casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili; - circostanza imprevista ^{xvi} per opere, servizi, forniture complementari.	Punto 1 (c), e punto 4 (a) art. 31 della Direttiva 2004/18/CE	Il contratto principale è stato stipulato nel rispetto delle disposizioni in materia, ma è stato seguito da una o più contratti aggiuntivi di opere/servizi/forniture (con o senza formalizzazione per iscritto) assegnati senza rispettare le disposizioni delle Direttive, ad esempio le disposizioni relative alla procedure negoziate senza pubblicazione per motivi di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili, o per l'aggiudicazione di forniture, lavori e servizi complementari.	100% del valore dei contratti integrativi. Quando il totale dei contratti aggiuntivi di lavori/servizi/ forniture (anche se non formalizzato per iscritto) assegnati senza rispettare le disposizioni delle Direttive non supera le soglie delle Direttive e il 50% del valore del contratto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%.
25	Lavori o servizi aggiuntivi superiori al limite stabilito dalle	Ultimo comma del § 4 (a) art. 31 della Direttiva 2004/18/CE	Il contratto principale è stato stipulato nel rispetto delle disposizioni delle Direttive, ma è stato seguito da uno o più contratti integrativi che superano il valore del	100% dell'importo eccedente il 50% del valore del contratto originario

	disposizioni in materia.		contratto iniziale di oltre il 50% ^{xvii} .	
--	--------------------------	--	--	--

ⁱ Appalti pubblici inferiori alle soglie per l'attuazione delle Direttive e dei contratti pubblici di servizi elencati nell'allegato IB della Direttiva 92/50/CEE, all'allegato B della Direttiva 93/38/CEE XVI, allegato II B della Direttiva 2004/18/CE e l'allegato XVII B della Direttiva 2004/17/CE.

ⁱⁱ Nel contesto dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, si segnala quanto segue

Il "documento guida sulle verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007 - 2013" (COCOF 08/0020/04 del 5 giugno 2008) espone la posizione della Commissione su come le verifiche di gestione dovrebbero essere organizzate al fine di prevenire e rilevare irregolarità nel settore degli appalti pubblici. Come indicato in questo documento "le verifiche dovrebbero essere svolte il prima possibile, dopo per il particolare processo è stato verificato che spesso è difficile intraprendere azioni correttive in un secondo momento."

Lo Stato membro ha l'obbligo di garantire che le operazioni da finanziare siano selezionate in conformità con le norme dell'UE e nazionali applicabili (articoli 60 (a) - (b) e 61 (b), punto ii del Regolamento (CE) N. 1083/2006), comprese quelle relative agli appalti pubblici :

- a) Quando il controllo nazionale ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione delle norme sugli appalti pubblici e questo contratto non è stato ancora firmato, l'autorità di gestione dovrebbe raccomandare al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità con le disposizioni menzionate se il lancio di un nuovo bando di gara non comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è lanciata, l'autorità di gestione dovrebbe correggere l'irregolarità, applicando questi orientamenti o le norme più rigorose definite a livello nazionale.
- b) Se l'irregolarità viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la autorità di gestione dovrebbe correggere l'irregolarità, applicando questi orientamenti o le regole più rigorose definite a livello nazionale.

ⁱⁱⁱ A seconda della data in cui è stata avviata la procedura di appalto, le seguenti Direttive sono rilevanti: 86/665/CEE, 92/50/CEE, 93/36/CEE, 3/37/CEE, 93/38/CEE, 92/13 / CEE, 2001/78/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE. Questo è solo un elenco indicativo

^{iv} Per il periodo 2000-2006, le "Linee guida relative ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative applicate dai servizi della Commissione nel determinare le rettifiche finanziarie a norma Articolo 39 (3) del regolamento (CE) 1260/1999 "sono stati adottati con Decisione della Commissione C/2001/476. Un documento analogo è stato adottato per il Fondo di coesione (v. sentenza Commissione Decisione C/2002/2871).

^v Casi C-324/98 *Telaustria* [2000] ECR I-10745, paragrafo 62, C-231/03 *Coname*, [2005] ECR I-7287, paragrafi da 16 a 19 e C-458/03 *Parking Brixen*, [2005] ECR I-8585, paragrafo 49.

^{vi} Il concetto di "adeguato livello di pubblicità" implica, in particolare, le seguenti considerazioni:

- a) I principi di parità di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza, che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un livello di pubblicità che consenta l'appalto di essere soggetto alla concorrenza. L'obbligo di trasparenza impone che un'impresa situata in un altro Stato membro può avere accesso alle informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo tale che, se lo desidera, è in grado di esprimere il suo interesse a ottenere l'appalto.
- b) Per i singoli casi in cui, a causa di circostanze particolari, come un valore economico molto limitato, una di aggiudicazione dell'appalto non sarebbe di alcun interesse allo sviluppo economico di operatori situati in altri Stati membri. In tal caso, gli effetti sulle libertà fondamentali devono essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti da giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto comunitario primario e di conseguenza non vi è alcun motivo per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

È responsabilità delle singole amministrazioni aggiudicatrici decidere se l'aggiudicazione appalto possa essere di interesse per operatori economici situati in altri Stati membri. A parere della Commissione, tale decisione deve essere basata su una valutazione delle circostanze specifiche nel caso di specie, come l'oggetto del contratto, il suo valore stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc) e la posizione geografica del luogo delle prestazioni.

^{vii} Cfr. la sentenza nella causa C-507/03, Commissione contro Irlanda, [2007] Racc. I-9777, punto 32.

^{viii} Causa T-384/10, Spagna / Commissione (GIASA), GU C 225, 2013/03/08, pag. 63-63.

^{ix} Per i contratti non (o solo parzialmente) in conformità alle direttive, vi è la necessità di determinare l'esistenza di un certo interesse transfrontaliero o una violazione della normativa nazionale in materia di appalti pubblici. A questo proposito, vedere la sezione 1.2.2 dei presenti Orientamenti. Se c'è un interesse transfrontaliero o una violazione del diritto nazionale, vi è la necessità di determinare quale livello di pubblicità avrebbe dovuto essere applicato in questo caso. In questo contesto, come indicato nella sezione 2.1.1 della Comunicazione interpretativa della Commissione n° 2006 / C 179 / 02, l'obbligo di trasparenza implica che un'impresa situata in un altro Stato membro ha accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo che, se lo desidera, sarebbe in grado di presentare un'offerta o esprimere il proprio interesse ad ottenere tale appalto. In pratica, ciò implica che il bando di gara sia stato pubblicato a livello nazionale (secondo la legislazione o le norme nazionali a riguardo) o che le norme di base per la pubblicità degli appalti sono state rispettate. Vedere maggiori dettagli su queste norme nella sezione 2.1 della comunicazione interpretativa della Commissione citata.

^x Questi termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

^{xi} Questi termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

^{xii} Un limitato grado di flessibilità può essere applicato alle modifiche di un contratto dopo la sua aggiudicazione anche qualora tale possibilità le modalità pertinenti per attuazione non sono fornite in modo chiaro e preciso nel bando di gara o nel capitolato d'appalto (cfr. punto 118 della Corte di giustizia europea, causa C-496/99, Succhi di frutta). Quando questa possibilità non è prevista nel capitolato d'appalto, modifiche del contratto sono ammesse se non sono sostanziali. Una modifica è considerata sostanziale se:

- (a) l'amministrazione aggiudicatrice introduce condizioni che, se fossero state parte della procedura di gara iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi;
- (b) la modifica consente l'aggiudicazione di una gara d'appalto ad un offerente diverso da quello inizialmente accettato;
- (c) l'amministrazione aggiudicatrice estende l'oggetto del contratto fino a comprendere lavori / servizi / forniture inizialmente non previsti;
- (d) la modifica cambia l'equilibrio economico a favore del contraente in maniera non prevista nel contratto iniziale.

^{xiii} Vedi nota finale xii di cui sopra.

^{xiv} Per il momento l'unica modifica del prezzo iniziale non è considerata sostanziale dalla Corte riguardo la riduzione del prezzo da 1,47 e il 2,94% (cfr. punti 61 e 62 della causa C-454/06, Pressetext). Nei casi T-540/10 e T-235/11, il Tribunale ha accettato le rettifiche finanziarie per modifiche inferiori al 2% del prezzo iniziale.

^{xv} Vedi nota finale xii di cui sopra.

^{xvi} Il concetto di "circostanze impreviste" deve essere interpretato tenendo conto di quanto avrebbe dovuto prevedere un'amministrazione aggiudicatrice diligente (ad esempio nuove esigenze derivanti dall'adozione di una nuova legislazione dell'UE o nazionale o condizioni tecniche, che non potevano essere previste, nonostante le indagini tecniche sottostanti progettazione, e realizzate secondo lo stato dell'arte). Lavori / servizi / forniture aggiuntivi causati dalla scarsa preparazione dell'offerta / progetto non possono essere considerati "circostanze impreviste" Vedi casi T-540/10 e T-235/11 (di cui sopra).

^{xvii} Non vi è alcun limite nel caso della Direttiva 2004/17/CE. Per il calcolo della soglia del 50%, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto dei lavori / servizi aggiuntivi. Il valore di questi lavori / servizi aggiuntivi non può essere compensato dal valore lavori / servizi annullati. La quantità di lavori / servizi annullati non ha alcun impatto sul calcolo soglia del 50%.